

Disposizioni contrattuali generali

1. Consegna del veicolo e pagamento del prezzo d'acquisto

La società è obbligata a consegnare il veicolo all'acquirente e l'acquirente è obbligato in cambio a consegnare il veicolo in permuta alla società e a pagare il prezzo di acquisto. Ai sensi della clausola 6.2, il veicolo in permuta consegnato sarà accreditato sul prezzo di acquisto per un importo pari al prezzo di permuta. La Società, dopo essersi consultata con l'Acquirente, stabilirà il momento, il luogo e le modalità di consegna del Veicolo e del Veicolo in permuta e il pagamento del Prezzo di acquisto. La Società non sarà obbligata a consegnare il Veicolo all'Acquirente prima che il Veicolo in permuta sia stato consegnato e il prezzo d'acquisto sia stato interamente pagato.

2. Mantenimento del titolo

Il veicolo e i suoi accessori rimarranno di proprietà della Società fino al completo pagamento del prezzo dovuto, compresi gli interessi di mora e le spese. L'acquirente non può disporre del veicolo e dei suoi accessori fino al completo pagamento del prezzo di acquisto. La Società avrà il diritto di iscrivere una riserva di proprietà ai sensi dell'art. 715 del Codice Civile Svizzero nel registro delle riserve di proprietà per il veicolo e i suoi accessori.

3. Veicolo in permuta

Il veicolo in permuta è descritto nel contratto di acquisto. L'acquirente garantisce che non sono state apportate modifiche all'elettronica del motore del veicolo in permuta che influiscono sulle prestazioni, sulla rumorosità o sul comportamento dei gas di scarico del veicolo in permuta (il cosiddetto chip tuning). L'acquirente garantisce che non vi sono rivendicazioni o riserve di proprietà di terzi sul veicolo in permuta.

4. Responsabilità per difetti di materiale

- 4.1 L'azienda concede la garanzia materiale nell'ambito e nella portata della garanzia di fabbrica, ad esclusione di qualsiasi altra garanzia materiale. Nel caso in cui l'acquirente faccia valere la garanzia presso la Società, si applicano le disposizioni di cui alle clausole 4.2 - 4.7 di seguito riportate:
- 4.2 Al posto di altri diritti di garanzia sui materiali, l'acquirente ha diritto nei confronti dell'azienda all'eliminazione dei difetti (miglioramento successivo) in conformità alle seguenti clausole:
 - a) Questa richiesta si estende alla riparazione o alla sostituzione delle parti difettose e alla riparazione di ulteriori danni al veicolo, nella misura in cui questi siano stati direttamente causati dalle parti difettose. Le parti sostituite durante la riparazione appartengono alla compagnia.
 - b) L'acquirente è tenuto a notificare alla società eventuali difetti non appena li scopre o li fa scoprire dalla società. Su richiesta, dovrà consegnare il veicolo alla Società per la riparazione. La Compagnia ha il diritto di far eseguire le riparazioni da terzi senza essere esonerata dall'obbligo di garanzia.
 - c) L'obbligo di garanzia decade se il veicolo è stato trattato, mantenuto, curato, usato in modo improprio, modificato o trasformato senza autorizzazione o se non sono state rispettate le istruzioni per l'uso. L'usura naturale esclude in ogni caso l'obbligo di garanzia.
- 4.3 L'azienda ha la possibilità di consegnare un veicolo conforme al contratto entro un periodo di tempo ragionevole invece di correggere il difetto.
- 4.4 Se un difetto significativo non può essere eliminato nonostante le ripetute rettifiche, l'acquirente ha il diritto di richiedere una riduzione del prezzo di acquisto o la cancellazione del contratto. In nessun caso l'acquirente avrà diritto a una consegna sostitutiva. In caso di annullamento del contratto, i chilometri percorsi saranno risarciti.
- 4.5 La rettifica non prolunga il periodo di garanzia.
- 4.6 Inoltre, nella misura consentita dalla legge, qualsiasi garanzia (compreso il diritto di recesso e di riduzione) e qualsiasi responsabilità della Società (compresa la responsabilità per danni diretti e indiretti) è esclusa.
- 4.7 In caso di vendita del veicolo, il diritto di garanzia passa all'acquirente fino alla scadenza del periodo di garanzia, nella misura in cui è cedibile.

5. Ritardo

5.1 Inadempimento dell'azienda

Le conseguenze legali dell'inadempimento possono essere fatte valere dall'acquirente in caso di ritardo nella consegna dopo l'invio di un sollecito scritto e solo dopo la scadenza di un periodo di tolleranza scritto di 14 giorni non utilizzato. È esclusa la rivendicazione di richieste di risarcimento danni per i quali l'azienda non è responsabile (in particolare danni dovuti a ritardi nella consegna da parte del produttore o dell'importatore, scioperi, eventi naturali, ecc).

5.2 Inadempimento dell'acquirente

Se l'acquirente non è in regola con la presa in consegna del veicolo dopo l'invio di un sollecito scritto, la società fissa per iscritto un periodo di tolleranza di 14 giorni. Allo scadere di tale periodo, la società può:

- a) insistere sull'adempimento e chiedere il risarcimento dei danni
- b) rinunciare all'adempimento successivo e richiedere il 15% del prezzo del veicolo acquistato a titolo di risarcimento, senza escludere la richiesta di ulteriori danni, oppure
- c) recedere dal contratto, nel qual caso la SOCIETÀ avrà il diritto di chiedere all'ACQUIRENTE un risarcimento per qualsiasi danno derivante dall'inadempimento del contratto. La SOCIETÀ avrà gli stessi diritti se l'Acquirente è in ritardo nel pagamento del prezzo d'acquisto o di una parte superiore alla metà del prezzo d'acquisto dopo che è stato inviato un sollecito scritto e la SOCIETÀ gli ha concesso senza successo un periodo di grazia di 14 giorni per iscritto. Se la Società esercita il diritto di recesso dopo la messa in circolazione del veicolo, il danno sarà calcolato come segue: 15% del prezzo di acquisto per la svalutazione del veicolo in seguito alla messa in circolazione, più l'1% del prezzo per ogni mese completo dall'accettazione del veicolo, nonché 15 centesimi per ogni chilometro percorso, a meno che l'Acquirente non dimostri che il danno subito dalla Società è considerevolmente inferiore, o la Società dimostri che il suo danno è considerevolmente maggiore.

6. Assunzione del rischio

- 6.1 La Società si assume il rischio di perdita o diminuzione di valore del veicolo acquistato fino alla sua consegna. Se l'acquirente è in ritardo con l'accettazione del veicolo acquistato e il periodo di tolleranza fissato per iscritto è scaduto senza essere utilizzato, il rischio passa a lui.
- 6.2 L'acquirente si assume il rischio di perdita e di deprezzamento del veicolo in permuta fino alla sua consegna. Se l'azienda è in ritardo con l'accettazione del veicolo in permuta acquistato e il periodo di tolleranza stabilito per iscritto è scaduto senza essere utilizzato, il rischio passa all'azienda.

7. Riserva di consenso

Il presente contratto è vincolante solo con l'approvazione della direzione della società. Tale consenso si considera dato a meno che la direzione o gli amministratori della Società non comunichino per iscritto all'acquirente, entro 5 giorni, il loro rifiuto di dare il consenso. In caso di rifiuto, l'acquirente non avrà diritto ad alcun risarcimento da parte della società.

8. Protezione dei dati

L'azienda rispetta la privacy dei propri clienti e dei potenziali clienti. L'azienda utilizza i dati personali per l'elaborazione del contratto di acquisto, per l'assistenza ai clienti e per scopi di marketing (statistiche, newsletter, invio di opuscoli e offerte, ottimizzazione della qualità del servizio) al fine di rispondere alle esigenze individuali dei clienti attuali e potenziali. Inoltre, i dati vengono trasmessi all'importatore e al produttore, nonché alle aziende partner del Gruppo Emil Frey per gli scopi sopra menzionati. L'azienda assicura che i dati saranno utilizzati in conformità alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati. Per il resto, si rimanda alla rispettiva versione attuale della dichiarazione sulla protezione dei dati.

9. Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è disciplinato dal diritto sostanziale svizzero, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato e della Convenzione di Vienna sulla vendita. Se il presente contratto è un contratto con i consumatori, il tribunale competente sarà determinato in base al Codice di procedura civile svizzero (ZPO). Negli altri casi, le parti concordano che la giurisdizione spetta ai tribunali ordinari della sede o del domicilio della società. La società è libera di adire i tribunali ordinari della sede legale o del domicilio dell'acquirente.